



Attività di autoriparazione

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52), del Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222 (*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124*), per iniziare le attività di autoriparazione occorre presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP), che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenza.

La Tabella A del D.Lgs. 222/2016 riporta l'elenco delle attività e dei procedimenti nei settori del commercio e delle attività assimilabili, dell'edilizia e dell'ambiente ed in particolare prevede:

- per l'**ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE** con **impatto acustico** che **non supera soglie** di zonizzazione comunale:
 - SCIA Unica (SCIA per l'avvio dell'attività + COMUNICAZIONE di impatto acustico) da presentare al SUAP competente;
- per l'**ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE** con **emissioni acustiche superiori ai limiti** di zonizzazione comunale:
 - SCIA Condizionata Unica (SCIA per l'avvio dell'attività + NULLA OSTA di impatto acustico) da presentare al SUAP competente. L'attività non può essere iniziata prima del rilascio del prescritto nulla osta;
- in caso di avvio dell'**ATTIVITA' DI CARROZZERIA** alla SCIA Unica o Condizionata deve essere allegata anche la *Comunicazione al Sindaco per industria insalubre* e l'attività potrà essere avviata dopo 15 giorni.

Modalità operativa

La SCIA unica o condizionata per l'apertura dell'officina di autoriparazione deve essere presentata per via telematica con le modalità della **Comunicazione Unica** (DIRE, Fedra o altri applicativi compatibili).

La SCIA Unica o Condizionata verrà inoltrata al SUAP comunale territorialmente competente, il quale provvederà ad inviarla al Servizio comunale ed agli Enti terzi competenti a svolgere le specifiche attività amministrative di controllo di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n.241, in virtù delle specifiche disposizioni normative di settore sottese a ciascuna segnalazione.

Quando la tabella indica la SCIA CONDIZIONATA l'avvio dell'attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni-nulla osta.

Si precisa che l'inizio della suddetta attività deve essere contestuale all'invio della pratica all'Ufficio, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e succ. mod..

La verifica dei requisiti tecnico professionali è di competenza della Camera di commercio/Albo artigiani.



Attività di autoriparazione

Requisiti tecnico professionali

Il responsabile tecnico deve avere con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (essere titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare, institore). A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c. (vigenti dal 25.06.2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

- a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
- b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
- c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

Tabella A del D.Lgs. 222/2016

9 Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti			
Con impatto acustico: a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	a) SCIA per avvio dell'attività più comunicazione di impatto acustico: La SCIA Unica comprende la comunicazione di impatto acustico mediante compilazione di apposito modulo allegato della SCIA unica.	
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	b) SCIA per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.	L. n. 224/2012 D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D. Lgs. n. 112/1998, art. 22 L. n. 122/1992 L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013



Attività di autoriparazione

Prevenzione incendi in caso di: a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq ; b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti .	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53 e 54
Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg[1]	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera: L'istanza per l'autorizzazione generale, o AUA in caso di più autorizzazioni , è presentata al SUAP contestualmente alla SCIA. Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale. In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V, Allegato IV, parte II D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)
Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero superiore a 20 kg	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più AUA per emissioni in atmosfera: L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)
Subingresso			
Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti	Comunicazione	In caso di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP.	D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22 D.P.R. n. 387/1994 L. n. 122/1992 L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
Prevenzione incendi in caso di: a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq ; b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti .	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi , la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53 e 54



Ufficio del Registro delle imprese
Ufficio per l'artigianato

Attività di autoriparazione

--